



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 3432 9.11/2020 del 17 Febbraio 2020/ Pos. n. 3

Assessorato regionale dell'istruzione e
della formazione professionale

Dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale

(Rif. Nota 23 gennaio 2020, n. 9599)

Oggetto: *Compenso del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio F. ed A. Salamone" di Palermo.*

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine *"alla normativa applicabile alla determinazione dei compensi dei componenti dei collegi dei revisori dei conti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" di Palermo"*.

Il Richiedente ritiene che al medesimo Istituto si applicherebbe, in ordine ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, la disciplina prevista dall'art. 17 della L.r. 12 maggio 2010, n. 11, dal relativo D.P. 20 gennaio 2012, n. 7 e dalla Circolare applicativa del Ragioniere generale 29 febbraio 2012 n. 6, poiché l'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" rientrerebbe tra gli *"...enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa..."*, come previsto dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Invero, si riferisce che il compenso annuo corrisposto ai componenti del collegio dei revisori dei conti (pari a € 1.807,00) sarebbe quanto stabilito dalla Delibera dell'Istituto 31 ottobre 2015 n. 87, alla luce del parere di questo Ufficio n. 189/1999.

Infatti, in mancanza di espressa disposizione normativa che prevede uno specifico ammontare del compenso ed in analogia con quanto rappresentato da questo Ufficio con parere n. 2473/2017 (relativamente al compenso del collegio dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia), il richiedente ritiene che la disciplina prevista dall'art. 17 della L.r. 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative sopra citate possa trovare applicazione nei confronti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" di Palermo.

2. Per una piena intelligenza della fattispecie in esame, giova ricostruire ed analizzare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 17, comma 1¹, della L.r. 12 maggio 2010, n. 11 fissa il tetto massimo ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli istituti ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Il successivo comma 6² del medesimo articolo pone il divieto agli stessi enti di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati, rispetto al limite fissato dal comma 1.

Tali disposizioni, quindi, fissano limiti massimi agli importi erogabili ai componenti di determinati organi relativi ad enti (comunque denominati) che godono di trasferimenti da parte della Amministrazione regionale o sottoposti a sua tutela e vigilanza.

Poiché il richiedente Dipartimento svolge istituzionalmente attività di controllo e vigilanza nei confronti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" di Palermo, da quanto delineato, è da condividersi l'avviso che, in generale, le disposizioni citate trovino applicazione nei confronti dell'Istituto.

Tuttavia, deve osservarsi che il legislatore non ha delineato in concreto l'ammontare del compenso da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, limitandosi a fissare il

¹L.r. 12 maggio 2010, n. 11
Art. 17.

1. "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo".

²L.r. 12 maggio 2010, n. 11
Art. 17.

6. "È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo".

tetto massimo e la sua obbligatorietà e rinviando, come previsto dall'art. 17, comma 2³, della L.r. 12 maggio 2010, n. 11, ad un apposito D.P. la determinazione di ulteriori limiti ai compensi degli amministratori e dei revisori.

Invero, con Decreto Presidenziale 20 gennaio 2012 n. 7 (e relativa Circolare esplicativa 29 febbraio 2012 n. 6) sono state individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce nell'ambito delle quali classificare gli Enti di cui all'art. 17, comma 1, della L.r. 12 maggio 2010, n. 11, al fine di determinare, entro i tetti massimi fissati dalla norma stessa, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Ciò posto, dalla richiesta di parere sembrerebbe che l'ammontare dei compensi da erogare ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" di Palermo, sia fondato su quanto stabilito dalla delibera dell'Istituto 31 ottobre 1995 n. 87, come richiamata nella nota assessoriale 13 ottobre 1999 n. 516, alla luce di quanto formulato nel parere di questo Ufficio n. 189/1999.

Per inciso, nonostante l'attività consultiva *de qua* fosse stata resa in epoca antecedente l'entrata in vigore della L.r. 12 maggio 2010, n. 11 e su un quesito concernente l'opportunità o meno di parametrare il compenso dei revisori dell'Istituto "I. Florio ed A. Salamone" a quello previsto per un Istituto professionale per ciechi, tuttavia, essa riservava (allora come ora) alla Amministrazione destinataria la "*potestà discrezionale spettante in materia di esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e tutela dell'Istituto sottoposto*".

In conclusione, alla luce della normativa richiamata e delle considerazioni effettuate, si ritiene di condividere, in generale, l'avviso del Richiedente in ordine all'applicazione nei confronti dell'Istituto dei ciechi Opere Riunite "I. Florio ed A. Salamone" di Palermo delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della L.r. 12 maggio 2010, n. 11, congiuntamente ai criteri fissati dal Decreto Presidenziale 20 gennaio 2012 n. 7 e dalla Circolare esplicativa 29 febbraio 2012 n. 6, nella concreta determinazione dei compensi.

Tuttavia, occorre evidenziare quanto previsto dall'art. 17, comma 6, della L.r. 12 maggio 2010, n. 11: "*È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufriscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, **di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati** entro il*

³L.r. 12 maggio 2010, n. 11

Art. 17.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa Delib.G.R., sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. David Bologna

Il Dirigente

F.to Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico